

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AURISICCHIO, SCOTTO, LOMAGLIO, MADERLONI

Modifica dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione e di numero massimo dei componenti della giunta comunale e della giunta provinciale

Presentata il 6 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 142 del 1992 recava, unitamente all'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, la riduzione del numero degli assessori nelle diverse classi di comuni e di province. Si disegnava così un sistema improntato alla necessità di compattezza ed efficienza della squadra di governo che, alla prova dei fatti, ha realizzato buoni risultati di tenuta e di produttività dell'azione amministrativa.

Successivamente la normativa, con l'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è evoluta verso la possibilità, concessa a comuni e province, di ampliare il numero degli assessori entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Conseguentemente gli statuti sono stati adeguati e quasi dappertutto si è giunti a prevedere un numero di assessori pari al limite massimo consentito. Sostenere oggi che questo aumento abbia comportato una crescita dei livelli di efficienza e di operatività delle amministrazioni locali è assai problematico. In realtà dal punto di vista del funzionamento istituzionale le cose non sono cambiate. Quello che però certamente si è determinato è l'aumento dei costi a carico dei bilanci locali, in quanto sono proliferati i centri di spesa, le strutture di servizio, le necessità complessive riferite al funzionamento di un impianto decisionale più largo.

È perciò opportuno riportare alle originarie previsioni della citata legge n. 142 del 1992 il numero dei componenti delle

giunte dei comuni e delle province. Ne scaturirebbero una maggiore efficienza e compattezza delle compagini amministrative e un più ravvicinato rapporto tra cittadini e istituzioni locali.

In questa direzione agisce la presente proposta di legge, che sostituisce con una nuova e più organica formulazione l'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, che concerne, appunto, il numero massimo dei componenti della giunta comunale e della giunta provinciale. Tale numero massimo dovrà poi essere recepito dagli statuti dei comuni e delle province. I nuovi limiti fissati diventano operativi a partire dal primo rinnovo del consiglio comunale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Composizione delle giunte*).

— 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori stabilito dagli statuti, che possono fissare il numero degli assessori ovvero il loro numero massimo secondo le seguenti modalità:

a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i

cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio e in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ».

2. Le disposizioni dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo delle giunte comunali e provinciali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

